

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 310

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, PONTONE e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 1992

Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'ordine degli avvocati e procuratori legali, avendo funzioni e compiti di esclusiva natura pubblica, costituisce un organo necessario ed indispensabile per l'amministrazione della giustizia.

Da sempre, non già per un mero fatto di tradizione, ma per meglio e più compiutamente adempiere ai loro fini istituzionali, gli ordini forensi hanno avuto, e continuano ad avere ancora oggi, la loro sede nei palazzi di giustizia.

Tuttavia, mancando una chiara e precisa norma di legge che esplicitamente riconosca agli ordini forensi il diritto di espletare a pieno titolo le loro funzioni nei palazzi di giustizia, molto spesso questi organi vengono considerati solo ospiti od inquilini, alla stregua di un mero sportello bancario.

Si impone, pertanto, la necessità di un provvedimento legislativo che, bandendo contrasti ed incomprensioni tra ordini forensi e magistratura, disciplini definitivamente la materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I consigli degli ordini degli avvocati e procuratori legali hanno sede presso i palazzi di giustizia.

Art. 2.

1. I presidenti delle corti di appello o dei tribunali devono riservare ai consigli degli ordini forensi locali idonei allo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali con dignità e prestigio.

Art. 3.

1. L'uso dei locali è gratuito.